

COSTITUZIONE

Articolo 1

E' costituita una "Associazione Civile" politica denominata:

"MOVIMENTO PENSIONATI DEL SOLE"

per tutelare gli interessi dei pensionati, delle casalinghe, delle categorie più deboli, dei diseredati e di tutta la società nazionale per conservare e consolidare le migliori tradizioni del Paese secondo le finalità meglio specificate nei successivi articoli. Il Movimento propugna altresì la libertà, la giustizia sociale, il benessere e la pace, nello spirito e nel rispetto della Costituzione della Repubblica e delle leggi italiane ed europee.

Il "Movimento Pensionati del Sole" avrà la sigla di "M.P.S."

La sua durata è a tempo indeterminato.

SIMBOLO

Articolo 2

L'M.P.S. assumerà come proprio simbolo:

"un cerchio avente uno sfondo azzurro con scritte orizzontali nella cui parte interna superiore figurerà un ""sole nascente rosso, con bordo e raggi gialli""; nella parte interna centrale, figurerà la scritta ""PENSIONATI"" (maiuscola e bianca) a cui seguirà, nel rigo sottostante, l'articolo ""DEL"" (in minuscolo e bianco). Nel rigo successivo ancora sottostante seguirà la parola ""SOLE"" (in maiuscolo e bianco).

Tale simbolo costituirà il distintivo del Movimento in tutte le sue manifestazioni ufficiali, sia pubbliche che private, oltre che per la presentazione di proprie liste, da solo o collegato con altri movimenti o partiti, in qualsivoglia competizione elettorale o manifestazioni di carattere politico.

SEDE

Articolo 3

La sede provvisoria dell'Associazione viene fissata in Milano, Piazza Principessa Clotilde n. 12.

Essa potrà essere trasferita con delibera del Comitato Esecutivo.

SCOPI E FINALITA'

Articolo 4

L'Associazione "MOVIMENTO PENSIONATI DEL SOLE", non ha fini di lucro.

E' una Associazione civile che persegue i seguenti scopi e finalità:

1 - La difesa della libertà che costituisce, insieme, fine e condizione per lo sviluppo democratico della società, secondo il contributo positivo dato da ciascuno con il lavoro, con la intelligenza, con l'iniziativa.

2 - Contribuire a tutte le forze sane della società, alla moralizzazione della vita pubblica, alla realizzazione di una vera giustizia sociale nell'ordine e nella sicurezza, al rispetto della millenaria tradizione giuridica e religiosa a salvaguardia della nostra etica di vita, al ripristino dei valori insostituibili della democrazia, della solidarietà dell'onestà individuale e collettiva, ponendosi, come punto di riferimento, di esistenza per i singoli, la famiglia, la società civile, per riaffermare il primato dei principi volti alla tutela dei diritti fondamentali di ogni essere vivente.

3 - Realizzare l'unione di tutte le categorie di pensionati (civili e militari, pubblici e privati), degli anziani, delle casalinghe, degli handicappati, sulla base del loro incontestabile diritto ad un trattamento di equità e giustizia, uguale a quello goduto da tutti gli altri cittadini italiani ed europei.

4 - Promuovere il miglioramento delle loro condizioni sociali, morali ed economiche, rivendicando il riconoscimento:

-- dei diritti da loro acquisiti, attraverso il lungo servizio svolto in ogni campo di lavoro, nella società e nella famiglia;

-- delle loro necessità vitali, che l'umana solidarietà e la società civile non possono continuare ad ignorare;

-- migliori condizioni di vita, garantite dai principi dello Stato di Diritto.

5 - Reagire, sempre compostamente e civilmente, ma fermamente ed energicamente contro ogni forma di sopruso, di arbitrio e di discriminazione, in forma incondizionata, nei confronti di tutti i cittadini che non hanno potere contrattuale.

6 - Mantenere attivi i pensionati e gli anziani, le casalinghe e gli invalidi, nel contesto sociale e politico dell'Europa Unita promuovendo le condizioni che permettano di mettere a frutto dell'intera società le potenzialità professionali e l'esperienza acquisita nel corso di una vita da queste categorie, ora emarginate, onde ricavarne gratificazione per gli interessati e benefici per la società.

7 - Instaurare, tra gli anziani e tutti i componenti della società e con particolare riguardo agli inva-

lidi, alle casalinghe, ai lavoratori non pensionati ed ai giovani, un nuovo rapporto di reciproca stima e di fattiva collaborazione, che riconosca ed esalti, contemporaneamente, le sofferte esperienze dei primi e la fiduciosa aspettativa dei secondi.

8 - Valorizzazione della solidarietà umana in generale e, in particolare, delle donne senza una fissa occupazione, delle casalinghe, delle donne sole, lavoratrici, pensionate o bisognose, comunque, di assistenza morale, economica e sanitaria attuando, direttamente o in unione con associazioni senza finalità di lucro:

a) - azioni di propaganda a mezzo stampa di monografie, di giornali, riviste o documenti diversi tendenti alla rivalutazione del ruolo della donna nella società;

b) - la promozione e l'organizzazione di riunioni, convegni, seminari di studio per la pubblicizzazione dei manufatti, delle opere artistiche e culturali dei propri associati;

c) - l'organizzazione di mostre ed esposizioni, sia in Italia che all'estero, dei lavori eseguiti dai propri Associati la cui cessione sarà rigorosamente riservata agli Associati o loro invitati;

d) - il contatto con centri artigianali ed artistici sia in Italia che all'estero, al fine di effettuare scambi culturali, organizzare con loro mostre, seminari, corsi di studio, ecc.;

e) - tutte le iniziative utili, nel campo della solidarietà umana e delle donne in particolare, promuovendo l'organizzazione di viaggi in Italia e all'estero, di soggiorni climatici e di studio per i propri associati.

9) - Impegno alla salvaguardia della pace nel Mondo.

10) - Combattere e rifiutare ogni forma di pena di morte, di odio, di violenza.

11) - Il processo tecnico e scientifico dovrà essere utilizzato per realizzare un più alto modello della condizione umana.

La programmazione è lo strumento per conseguire questo obiettivo, nel quadro di scelte non lasciate al libero giuoco delle forze economiche, ma determinate dalla volontà di realizzare la crescita democratica del nostro Paese. Una volontà che dovrà essere espressa ed interpretata da tutte le componenti della società civile e del mondo produttivo, dei pensionati, delle casalinghe e del Sindacato.

Articolo 5

L'M.P.S. promuoverà tutte le manifestazioni culturali, politiche, commemorative, ricreative, mondane,

sportive, che siano utili per la attuazione degli scopi e delle finalità sociali fra cui la pubblicazione di un giornale d'informazione e commento che sia espressione dei principi, dei contenuti, delle finalità e delle idee dei propri associati.

GLI ASSOCIATI

Articolo 6

1) - L'associazione "MOVIMENTO PENSIONATI DEL SOLE" è costi- tuita da:

- a) - Associati Fondatori
- b) - Associati Onorari
- c) - Associati Ordinari
- d) - Associati Sostenitori
- e) - Associati Aderenti.

2) - Sono Associati Fondatori i partecipanti all'at- tivo costitutivo.

Essi possono essere chiamati a far parte degli Orga- nismi politici e Amministrativi dell'Associazione.

La loro decadenza può essere proposta all'Assemblea Generale degli Associati solo dal Comitato Direttivo e soltanto per indegnità politica a seguito di ac- clarate e incontrovertibili dichiarazioni e compor- tamenti in contrasto con le linee politiche del Mo- vimento o a seguito di condanna con sentenza passata in giudicato per reati di qualsivoglia natura.

Essi hanno sempre diritto di parola e di voto.

3) - Sono Associati onorari coloro che vengano pro- posti dal Comitato Direttivo, per particolari bene- merenze o abbiano reso particolari servizi al M.P.S..

La nomina degli Associati Onorari è fatta dal Comi- tato Direttivo a seguito di votazione in cui il Can- didato consegua una maggioranza di 3/5 (tre quinti) dei presenti.

Essi partecipano alle Assemblee con diritto di paro- la.

4) - Sono Associati Ordinari gli Associati in regola con il tesseramento annuale fissato dagli organi competenti del M.P.S..

La nomina di Socio Ordinario è fatta su insindacabile proposta del Comitato Direttivo che l'approva a seguito di una votazione nella quale il candidato raggiunga un voto pari al 51% (cinquantuno per cen- to) degli aventi diritto al voto.

Essi partecipano alle Assemblee con diritto di paro- la e di voto.

5) - Gli Associati sostenitori, che possono essere persone fisiche o giuridiche ed Associazioni, sono coloro i quali, aderendo successivamente al M.P.S., concorrono al rafforzamento del fondo sociale con la

sottoscrizione di un contributo annuo di non meno di L. 1.000.000.=.

La nomina di Associato Sostenitore è annuale ed è fatta su proposta del Comitato Direttivo che l'approva a seguito di una votazione nella quale il candidato raggiunga un voto pari al 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto al voto.

Essi partecipano alle Assemblee ed alle manifestazioni indette dal M.P.S., con diritto di parola.

7) - Gli Associati aderenti, che possono essere persone fisiche o giuridiche, sono coloro che condividendo gli scopi e le finalità del M.P.S., intendano contribuire liberamente al mantenimento ed allo sviluppo del M.P.S. apportando il proprio contributo finanziario e di idee in tutte le manifestazioni organizzate e indette dal M.P.S..

Essi saranno associati di anno in anno e sono tenuti al versamento di un contributo associativo annuo, in misura determinata, per ogni esercizio, dal Comitato Direttivo.

Essi partecipano alle Assemblee ed alle manifestazioni indette dal M.P.S., con diritto di parola.

8) - Gli Associati sostenitori e aderenti decadono al termine dell'anno in cui hanno chiesto l'adesione qualora non rinnovino la propria adesione entro il 15 dicembre di ogni anno.

VOTO

Articolo 7

Gli Associati Fondatori e Ordinari hanno diritto di voto nella Assemblea Generale e possono esercitare tale diritto soltanto direttamente.

Ogni delegato non potrà rappresentare altri che sè stesso.

Le Associazioni od Enti potranno essere rappresentati dai loro delegati debitamente riconosciuti.

I nuovi Associati ordinari hanno diritto a partecipare alle Assemblee straordinarie che si dovessero tenere nei novanta giorni successivi all'emissione da parte del Comitato Direttivo e risultante dall'apposito verbale del Comitato stesso.

I nuovi Associati Ordinari hanno diritto a partecipare alle Assemblee ordinarie indette per la discussione e l'approvazione di ordini del giorno che comprendono l'attività e i problemi relativi all'esercizio o anno in cui è avvenuta l'adesione. Non hanno diritto a partecipare alle Assemblee indette per l'approvazione dei bilanci sociali relativi all'anno o esercizio precedente all'ammissione risultante dal verbale di seduta del Comitato Direttivo.

I Soci ordinari possono essere chiamati a far parte

degli organismi politici e amministrativi dell'associazione.

RECESSIONI

Articolo 8

La qualità di Associato si perde:

- a) - per dimissioni espresse per iscritto;
- b) - per mancato rinnovo del contributo;
- c) - per radiazione;
- d) - per decesso.

Gli Associati Fondatori conservano la qualità di Associato a vita.

ORGANI SOCIALI

Articolo 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) - la Assemblea generale degli Associati;
- b) - il Presidente;
- c) - uno o più Vice Presidenti vicari;
- d) - il Segretario Politico;
- e) - uno o più vice Segretari politici;
- f) - il Segretario Amministrativo;
- g) - il Comitato Direttivo;
- h) - il Comitato Esecutivo;
- i) - il Collegio dei Revisori;
- l) - il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

Articolo 10

L'Assemblea Generale degli Associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Si riunisce come indicato al successivo articolo 11. All'Assemblea Generale partecipano, con diritto di voto, gli Associati Fondatori e gli Associati Ordinari.

Ogni Associato dispone di un solo voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle disposizioni del presente Statuto, vincolano anche gli Associati assenti e dissenzienti.

All'Assemblea spetta:

- a) - La elezione del Presidente del M.P.S.;
- b) - La elezione dei membri del Comitato Direttivo;
- c) - La elezione di due revisori effettivi ed uno supplente, nonché la elezione di qualsiasi altra carica dell'Associazione;
- d) - discutere ed approvare la relazione annuale del Comitato Direttivo, quella dei Revisori ed il bilancio consuntivo del precedente esercizio, chiuso al 31 dicembre di ogni anno;
- e) - deliberare su ogni argomento che non rientri nella competenza del Comitato Direttivo;
- f) - discutere e approvare gli indirizzi sociali e le scelte politiche del M.P.S.;

g) - discutere e approvare il piano annuale di lavoro presentato dal Comitato Direttivo e ratificare il suo operato.

Nessuna questione potrà essere discussa dall'Assemblea se non sarà iscritta nell'ordine del giorno.

Articolo 11

L'Assemblea Generale degli Associati è convocata dal Presidente:

a) - in via ordinaria e di diritto almeno una volta all'anno, nel primo semestre dell'esercizio per l'approvazione del bilancio o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto di voto;

b) - in via straordinaria:

1) tutte le volte che il Comitato Direttivo stimerà opportuno di convocarla;

2) - ogni volta che analoga domanda, contenente il motivo per cui si chiede la convocazione, venga presentata da almeno un decimo degli Associati Fondatori e Odidnari, in regola con il tesseramento.

In quest'ultimo caso il Presidente sarà tenuto a convocare l'Assemblea entro 60 giorni da quello in cui gli è pervenuta tale richiesta.

Articolo 12

L'Assemblea Generale degli Associati, ordinaria e straordinaria, dovrà essere convocata mediante avviso scritto da inviarsi ad ogni Associato avente diritto di voto mediante lettera raccomandata con R.R. almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Nella lettera raccomandata, oltre ad essere riportato l'ordine del giorno, dovrà essere indicata la data della seconda seduta nel caso che la prima andasse deserta, fissandola non prima di 24 e non dopo 48 ore dalla prima.

Articolo 13

Le riunioni dell'Assemblea Generale degli Associati in seduta ordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati aventi il diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni dell'Assemblea Generale degli Associati in seduta straordinaria può essere convocata dal Presidente in qualsiasi momento su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto di voto e le sedute sono valide se saranno presenti i 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 14

L'Assemblea Generale degli Associati sarà presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il Presidente sarà assistito da un Segretario e, occorrendo, da due scrutatori che dovranno essere scelti dal Presidente tra gli Associati presenti alla riunione.

Articolo 15

Sarà tenuto apposito libro per raccogliere i verbali di seduta, un libro per raccogliere le deliberazioni dell'Assemblea Generale, un libro per raccogliere le deliberazioni del Comitato Direttivo e un libro per raccogliere le deliberazioni del Comitato Esecutivo. I verbali relativi alle riunioni dell'Assemblea Generale saranno sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati.

I verbali relativi alle riunioni del Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo saranno sottoscritti dal Segretario politico.

Per le Assemblee straordinarie che comportino modifiche di Statuto, il verbale è redatto da un Notaio che fungerà da Segretario.

IL PRESIDENTE

Articolo 16

Il Presidente ha funzioni di rappresentanza del M.P.S. verso l'esterno. Convoca l'Assemblea Generale degli Associati e presiede le riunioni.

Articolo 17

Il Presidente e i Vice Presidenti vengono eletti dall'Assemblea Generale degli Associati mediante votazione a scrutinio segreto fra i membri dell'Assemblea stessa.

Risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti per la carica a cui sono stati votati.

Articolo 18

Il Presidente rappresenta l'unità del M.P.S.. Convoca l'Assemblea Generale degli Associati in seduta ordinaria e straordinaria e la presiede.

Controlla che l'operato del Comitato Direttivo sia conforme alle linee politiche approvate dall'Assemblea Generale.

In caso di sua assenza o di impedimento dette mansioni saranno assunte dal Vice Presidente che le esercita fino alle nuove elezioni da parte dell'Assemblea Generale.

Articolo 19

Il Presidente e i Vice Presidenti restano in carica per la durata del Comitato Direttivo. In caso di as-

senza o impedimento del Presidente, assume le funzioni il Vice Presidente vicario.

IL COMITATO DIRETTIVO

Articolo 20

Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo delle linee politiche e programmatiche approvate dall'Assemblea Generale degli Associati.

Esso è composto da 15 membri eletti dall'Assemblea Generale degli Associati a scrutinio segreto e con metodo proporzionale.

Sono membri di diritto, con parità di diritti:

- a) - Il Presidente dell'Assemblea Generale;
- b) - Gli Associati eletti alle votazioni politiche e amministrative;
- c) - I Segretari politici della Regione;
- d) - I Segretari politici delle Province della Regione;
- e) - Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) - Il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Comitato Direttivo elegge fra i suoi Membri, con votazione segreta e con metodo proporzionale:

- a) - il Segretario Politico;
- b) - i componenti della Segreteria politica;
- c) - il Segretario Amministrativo.

Esso è convocato dal Segretario Politico almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario per sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo i provvedimenti di sua competenza.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata almeno otto giorni prima (compresi i festivi) della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a seconda dell'importanza degli argomenti da sottoporre alla sua approvazione.

POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO

Articolo 21

Il Comitato Direttivo, come Organo Esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea Generale degli Associati è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione Ordinaria e Straordinaria del M.P.S..

Esso può:

- a) - svolgere ogni atto necessario o utile per il raggiungimento degli scopi e delle finalità per cui il M.P.S. è stato costituito;
- b) - delegare, sotto la propria responsabilità, per il compimento di singoli atti di propria competenza, il Comitato Esecutivo a svolgere le attività necessarie al raggiungimento degli scopi e finalità sociali;

- c) - esercitare tutti i poteri che la Legge, lo Statuto e, eventualmente, il Regolamento non abbiano attribuito all'Assemblea Generale degli Associati;
- d) - proporre e deliberare l'ammissione degli Associati Onorari, Ordinari, Sostenitori e Aderenti;
- e) - deliberare il rendiconto annuale al 31 dicembre di ogni anno e predisporre il preventivo di spesa per l'anno successivo;
- f) - fissare le quote associative annuali per gli Associati Ordinari nonchè le quote per gli Associati Sostenitori e Aderenti;
- g) - fissare eventuali compensi per incarichi speciali;
- h) - formalizzare gli eventuali provvedimenti da proporre al Collegio dei Probiviri;
- i) - stabilire le quote che gli Associati eletti o nominati nelle Pubbliche Amministrazioni devono versare al M.P.S..

Il Comitato Direttivo potrà delegare tutti o parte dei propri poteri al Segretario Politico.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo è richiesta la presenza e il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 22

Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo.

Esso esercita i propri poteri entro i limiti attribuitigli dal Comitato Direttivo al quale propone la ratifica degli atti da esso compiuti nello svolgimento dell'attività politica e amministrativa per la realizzazione degli scopi e delle finalità del M.P.S..

E' composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri ivi compreso il segretario ed il Vice Segretario eletto fra i suoi membri con votazione a scrutinio segreto e con metodo proporzionale.

Propone al Comitato Direttivo la nomina di Associati Onorari, Sostenitori e Aderenti.

La carica, salvo voto di sfiducia da parte dei suoi membri o del Comitato Direttivo ha la durata di quattro anni.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è richiesta la presenza e il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Segretario Politico almeno tre giorni (compresi i festivi) prima della riunione con fax o con semplice telefonata confermata dal componente a mezzo fax o lettera a mano. In caso di urgenza il termine suddetto può es-

sere ridotto ad un giorno.
La convocazione del Comitato Esecutivo può essere richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi Componenti.

IL SEGRETARIO POLITICO

Articolo 23

Il Segretario Politico è il rappresentante legale del M.P.S..

Egli ha le seguenti attribuzioni:

- 1) - è l'immediato e diretto esecutore delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- 2) - ha la facoltà di transigere, di delegare poteri per determinati atti, di autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto Sovvenzioni sui valori industriali, presso le Amministrazioni Postelegrafoniche, presso tutte le Banche ed in una parola presso ogni ufficio o amministrazione pubblica o privata;
- 3) - può svolgere anche tutte le operazioni di spettanza del Comitato Direttivo, qualora sia da questa appositamente e particolarmente delegato;
- 4) - è autorizzato infine ad assumere tutte quelle decisioni che egli riterrà opportuno nell'interesse del M.P.S. per il suo regolare funzionamento, purchè tali decisioni non siano di competenza del Comitato Direttivo;
- 5) - ha la rappresentanza in giudizio;
- 6) - propone al Comitato Direttivo le linee politiche e pro-grammatiche generali;
- 7) - partecipa agli incontri e agli accordi con altre forze politiche per la formazione di maggioranze di governo locale informandone il Comitato Direttivo per le decisioni conseguenti;
- 8) - sovrintende le attività associative e parassocieative del M.P.S. relazionandone periodicamente il Comitato Direttivo.

Articolo 24

Ogni carica ha la durata di anni quattro, rinnovabile dall'Assemblea Generale degli Associati per un altro quadriennio.

Qualora durante i quattro anni di carica dovesse venire a mancare per qualsiasi ragione, uno dei membri eletti dal Comitato Direttivo, subentra il primo dei non eletti nella votazione dell'Assemblea Generale degli Associati.

Qualora dovesse venire a mancare un membro del Comitato Esecutivo subentrerà il primo dei non eletti risultante dalla votazione effettuata dal Comitato Direttivo per l'elezione del Comitato Esecutivo.

Tutte le cariche elettive del Comitato Direttivo ed Esecutivo sono gratuite ed i suoi componenti hanno diritto al rimborso a piè di lista delle spese sostenute.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 25

Il Collegio dei revisori è composto da due membri effettivi e uno supplente che possono eventualmente essere elevati a tre effettivi e due supplenti.

Essi saranno eletti dall'Assemblea Generale degli Associati.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dovrà essere scelto fra gli Associati fondatori e ordinari.

I revisori durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti o confermati.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Le norme di ineleggibilità e di decadenza dei Revisori sono quelle previste dalla comune legge civile.

Nel caso in cui venisse a mancare un componente subentrerà il primo dei non eletti risultante dalla votazione fatta dall'Assemblea degli Associati.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 26

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea Generale degli Associati, ha il compito di stabilire le ragioni di fatto e definire quelle di diritto.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica fino alla rielezione dei nuovi Membri.

Nel caso in cui uno dei componenti dovesse mancare verrà integrato col primo dei non eletti risultante dalla votazione fatta dall'Assemblea Generale degli Associati.

Il Collegio dei Probiviri deve accertare i fatti, chiarire le cause, definire le responsabilità e stabilire le colpe.

Le conclusioni del Collegio dei Probiviri sono di norma inappellabili.

Di ogni atto del Collegio dei Probiviri, viene redatto apposito verbale che viene trasmesso in originale al Comitato Direttivo per i provvedimenti di sua competenza e per conoscenza al Presidente dell'Assemblea degli Associati.

Le delibere del Comitato Direttivo in attuazione delle conclusioni del Collegio dei Probiviri sono appellabili solo all'Assemblea degli Associati che è l'organo sovrano per deliberare sui provvedimenti da adottarsi mediante apposita votazione che dovrà ottenere una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti espressi dai presenti alla riunione.

PATRIMONIO

Articolo 27

Il patrimonio dell'Associazione "MOVIMENTO PENSIONATI DEL SOLE", costituito dalle quote associative annuali degli Associati Ordinari, dalle contribuzioni degli Associati sostenitori e aderenti o da Enti Pubblici o privati; dalle somme donate all'Associazione "MOVIMENTO PENSIONATI DEL SOLE" da privati, enti privati e pubblici, senza speciale destinazione e con l'osservanza delle norme vigenti sul finanziamento ai Partiti; nonchè dalle quote versate al M.P.S. dagli eletti o nominati a cariche pubbliche e da eventuali eccedenze attive della gestione non diversamente destinate dall'Assemblea, verrà oculatamente impiegato dal Comitato Esecutivo nel modo che lo stesso ritenga opportuno. Verranno particolarmente presi in considerazione gli impieghi in attività che possono risultare utili alle finalità sociali.

SEDE PERIFERICHE

Articolo 28

La struttura periferica del M.P.S. è strutturata come segue:

- 1) - In ogni Regione verrà costituito un'organismo che ricalcherà la struttura di quelli a carattere nazionale;
- 2) - ogni Assemblea Regionale eleggerà un proprio presidente, un Vice Presidente, un Comitato Direttivo ed Esecutivo Regionale ed un Segretario Politico Regionale;
- 3) - Tali organismi ed i relativi Organi avranno nella Regione gli stessi poteri attribuiti agli omologhi organismi nazionali;
- 4) - In ogni provincia di ciascuna Regione verrà costituito un'organismo che ricalcherà le strutture di quelli a carattere regionale;
- 5) - I Segretari politici provinciali fanno parte con pari diritti all'Assemblea Regionale alla quale contribuiscono sia agli indirizzi politici che programmatici della Regione di cui fanno parte;
- 6) - In ogni comune potranno costituirsi sezioni periferiche con un numero di Associati non inferiore a 10 (dieci), con organismi eletti democraticamente come per gli altri organismi periferici;
- 7) - I segretari politici delle varie strutture periferiche assumeranno, rispettivamente, la denominazione di Segretario Politico Regionale, Provinciale e di Sezione;
- 8) - La costituzione di un qualunque organismo periferico dovrà essere approvata dal Segretario politico nazionale che ha il potere di ratifica e dovrà

darne comunicazione periodica al Comitato Direttivo nazionale nel corso delle riunioni trimestrali e all'Assemblea Generale degli Associati nel corso dell'Assemblea annuale.

Le Sezioni, le Federazioni Provinciali, i Comitati Regionali hanno amministrazioni autonome e separate da quelle della Direzione del Movimento.

Ogni organizzazione ha l'obbligo di tenere una regolare amministrazione ed è tenuta a presentare ai Congressi, alle assemblee ed ai Comitati Direttivi il rendiconto annuale della propria attività.

Le Sezioni, le Federazioni, i Comitati Regionali non possono assumere validamente impegni di spesa, eccedenti le proprie disponibilità, salvo espressa e preventiva autorizzazione della Direzione del Movimento.

Le spese eccedenti le disponibilità delle Sezioni, delle Federazioni e dei Comitati Regionali, ricadono sotto la responsabilità delle organizzazioni che le hanno disposte.

Le assunzioni di personale da parte delle organizzazioni periferiche, non possono avere luogo senza la preventiva autorizzazione del Segretario Politico del Movimento al quale deve essere dimostrata la disponibilità finanziaria necessaria a coprire gli oneri relativi.

In caso di mancata autorizzazione, nessun onere viene assunto dalla Direzione del Movimento per il rapporto di impiego, per la propaganda elettorale, per eventuali affitti e canoni diversi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29

Il presente Statuto potrà essere modificato su proposta del Comitato Direttivo solo con deliberazione degli Associati riuniti in Assemblea Generale convocata in via straordinaria. Così dicasi anche per le modificazioni le quali dovranno essere proposte, altresì, da almeno i $2/5$ (due quinti) degli Associati in regola con il versamento dei contributi.

Gli articoli da modificare dovranno essere indicati nell'ordine del giorno proposto dal Comitato Direttivo per l'Assemblea Generale Straordinaria degli Associati.

Articolo 30

In caso di scioglimento dell'Associazione che dovrà essere pronunciata da almeno i $3/5$ (tre quinti) degli Associati, il Patrimonio sarà devoluto ad Associazione o Ente che persegua finalità affini al MOVIMENTO PENSIONATI DEL SOLE essendo esclusa ogni sua ripartizione fra gli Associati.